



Consiglio Regionale della Calabria

MISSIONE AGRICOLTURA E FORESTE, TURISMO, COMMERCIO,
CONSORZI DI BONIFICA,
RISORSE NATURALI, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

IL PRESIDENTE
Pietro Molinaro

Al Presidente del Consiglio Regionale della
Calabria
settore.segreteriaassemblea@consr.it

Reggio Calabria, 8 agosto 2021

Proposta di legge n. 119 XI recante " Disposizioni in materia di utilizzo del valore delle aliquote versate dai concessionari di coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi. Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 (Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005)"

Relazione descrittiva

Con la presente proposta di legge si modifica, sostituendolo, l'art. 20 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13.

L'intervento di novellazione ha l'obiettivo di destinare alle imprese di pesca marittima operanti nel compartimento di Crotona e nelle aree marine prospicienti, una parte delle royalties che la Regione Calabria riceve per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, relative alle piattaforme marine presenti nel litorale crotonese.

Tale obiettivo deriva dalla necessità di indennizzare le imprese interessate per i danni e le limitazioni che esse subiscono a causa della presenza delle piattaforme di estrazione che penalizzano i pescatori, generando all'intero settore un grave svantaggio economico.

Relazione tecnico – finanziaria

La proposta di legge di modifica dell'art. 20 della l.r. 13/2005 non determina effetti finanziari sul bilancio regionale poiché ha solo contenuti ordinamentali.

Testo della proposta

" Disposizioni in materia di utilizzo del valore delle aliquote versate dai concessionari di coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi. Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 (Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005)"

Art. 1

(Disposizioni in materia di utilizzo del valore delle aliquote versate dai concessionari di coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi)

1. L'articolo 20 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 (Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005), è sostituito dal seguente:

“1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014, in quanto applicabile, almeno il 30% del valore dell'aliquota del prodotto ottenuto dalle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio di Crotona e nelle aree marine prospicienti lo stesso territorio, corrisposto alla Regione Calabria, per le annualità 2014 e seguenti, in quanto applicabile, ai sensi degli articoli 20 e 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è destinato alla corresponsione di un indennizzo alle imprese di pesca marittima il cui natante è iscritto ed opera da almeno un quinquennio nel compartimento marittimo competente per l'area nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni o il cui proprietario sia iscritto da un quinquennio nel registro della gente di mare presso la Capitaneria di Porto di Crotona e risieda nel comune di Crotona dallo stesso tempo

2. La parte restante del valore dell'aliquota corrisposta alla Regione Calabria, per le annualità 2014 e seguenti, in quanto applicabile, ai sensi degli articoli 20 e 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è destinata alla realizzazione di un Accordo di programma fra la Regione e i Comuni di Crotona, Isola Capo Rizzuto, Cirò Marina, Strongoli, Crucoli, Cirò, Cutro e Melissa. L'Accordo, disciplinato dall'articolo 11 e seguenti della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria), è diretto allo sviluppo dell'occupazione, delle attività economiche, con particolare riguardo per quelle collegate al mare, alla pesca professionale ed al turismo, ed al miglioramento ambientale del mare, della costa e dei territori afferenti i Comuni indicati.

3. La Giunta regionale definisce criteri e modalità di ripartizione dei fondi di cui al presente articolo, tenendo conto anche della distanza tra le piattaforme dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni e il porto o il territorio di appartenenza dei beneficiari intesi come imprese di pesca e enti locali interessati.

4. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 3, la Giunta regionale definisce, altresì, le modalità con cui i comuni presentano annualmente alla regione il rendiconto sull'impiego dei proventi ricevuti ai sensi del presente articolo, verificandone la corrispondenza dell'effettiva destinazione delle risorse, alle finalità stabilite.

5. Alla quota delle aliquote versate dai concessionari e corrisposta ai sensi del comma 1 del presente articolo, considerata la sua natura risarcitoria, non si applica la disciplina degli Aiuti di Stato.”

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Pietro Molinaro

Firma

